

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA OCCORRENTI ALLA SC DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELLA ASST FATEBENEFRATELLI SACCO.

SCHEMA DI CONTRATTO

tra

ASST Fatebenefratelli Sacco

Società/RTI/Consorzio.....

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

Sommario

Premessa.....	3
Art. 1 - Norme regolatrici	3
Art. 2 Oggetto	4
Art. 3 Durata del contratto	4
Art. 4 Importo contrattuale	4
Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	4
Art. 6 Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente	5
Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	5
7.1 Personale dedicato al servizio.....	6
Art. 8 Trattamento dei dati personali	6
Art. 9 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva	8
Art. 10 Subappalto	8
Art. 11 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 12 Garanzia definitiva	10
Art. 13 Recesso	11
Art. 14 Risoluzione per inadempimento	11
Art. 15 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito	12
Art. 16 Penali e rilievi	13
Art. 17 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	13
Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto	14
Art. 19 Fatturazione e Pagamenti	14
Art. 20 Clausola di salvaguardia	16
Art. 21 Condizioni risolutive espresse.....	16
Art. 22 Definizione controversie e Foro competente.....	16
Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione	17
Art. 24 Elezione di domicilio e comunicazioni	17
Art. 25 Clausola finale	17
Art. 27 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.....	18

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

Premessa

- 1) con deliberazione n. ____ del ____/____/____ questa Amministrazione ha approvato, ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e s.m.i. (da ora anche Codice o D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.), l'indizione di una procedura aperta da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio del noleggio settennale di n. 2 sistemi di ecoendoscopia occorrenti la ASST Fatebenefratelli Sacco.
- 2) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU S:;
- 3) con verbale n. X del XX la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- 4) con delibera n. XX del XX, l'appalto è stato aggiudicato in favore di(Società/RTI/Consorzio);
- 5) l'aggiudicazione è stata comunicata nei tempi e modi disciplinati all'art. 90 del Codice;
- 6) l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche relative al possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure e al possesso dei requisiti speciali si cui alla lex specialis di gara;
- 7) è decorso il termine di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18, comma 3 del Codice;
- 8) l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati-di cui fanno parte il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e relativi allegati, le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, l'offerta tecnica ed economica presentate in gara, che, se pur non allegati, si intendono qui integralmente richiamati per relationem - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- 9) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame, si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91, D. Lgs. 159/2011, le quali, in caso di esito negativo, saranno causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122, co. 2, lett. b), del Codice.

Art. 1 - Norme regolatorie

Le premesse al contratto, tutti gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione sopra richiamata:

- a. dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa Stazione Appaltante nella procedura di gara;
- b. dalle clausole riportate nell'offerta tecnico/economica presentata in gara;
- c. dalle clausole riportate nel presente atto che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra le Parti;
- d. dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - Codice Contratti Pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- e. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- f. dal Codice Comportamentale dei dipendenti dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, pubblicato sul sito istituzionale;
- g. dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", allegato alla documentazione di gara;
- h. dalla legge n. 136/2010, dal d. lgs. n. 81/2008, dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal d. lgs. n. 163/2006, come modificato dal d. lgs. n. 101/2018;

L'Appaltatore dichiara inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. "Legge Anticorruzione") e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024-2026, pubblicato sul sito istituzionale.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Amministrazione.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 Oggetto

Il presente contratto ha per l'affidamento del servizio del noleggio settennale di n. 2 sistemi di ecoendoscopia occorrenti la ASST Fatebenefratelli Sacco.

Il Contraente si impegna altresì, a attuare tutte le attività connesse, strumentali e ausiliari dipendenti dalla fornitura dei servizi come meglio descritta e dettagliata nella documentazione di gara.

Art. 3 Durata del contratto

Le prestazioni di cui all'art. 2 hanno una durata pari a n. ottantaquattro mesi (84) mesi decorrenti dalla data di effettuazione del collaudo con esito positivo.

In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente e unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto dal contratto medesimo. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al già menzionato obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice e unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante che verrà comunicata mezzo pec.

Per i primi n. sei (sei) mesi, l'appalto si intende conferito a titolo di prova, per consentire alla ASST Fatebenefratelli Sacco una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dall'Appaltatore. In caso di esito positivo del periodo di prova, il servizio si intende tacitamente confermato per tutta la durata del rapporto contrattuale. Al contrario, in caso di esito negativo, l'Amministrazione potrà disporre l'immediata risoluzione, ex art. 1456 del C.C., dal contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, fornendo adeguata motivazione. In tale eventualità, all'Aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo di quanto erogato; sono esclusi rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Nell'ipotesi di mancato superamento del periodo di prova, che potrà concludersi anche precedentemente al decorso dell'intero periodo di n. sei (6) mesi, l'Amministrazione avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 124, co. 1 del Codice, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà, se tecnicamente o economicamente possibile, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta se più favorevoli alla Stazione Appaltante. Laddove si dia evidenza che le condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta non siano tecnicamente o economicamente possibili, il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore interpellato in sede di gara.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 4 Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative all'oggetto del contratto indicato all'art. 2 viene determinato, per la durata di n. 84 mesi, in € (.....), IVA esclusa così suddiviso:

- i.;
- j.

Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti di gara e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'ASST Fatebenefratelli Sacco e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ASST e/o da terzi. Le condizioni e le modalità di esecuzione del presente Contratto sono dettagliate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, come integrati dall'offerta presentata in gara, che si intendono qui integralmente ed espressamente richiamati.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASST, fermo il diritto al risarcimento del danno, all'applicazione delle penali di cui al corrispondente articolo, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

Art. 6 Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente

Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità contrattuale, nonché secondo le condizioni, termini, modalità e prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno a esclusivo carico del Contraente, ritenendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare alla stessa immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Contraente si impegna altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione, entro dieci giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte del Contraente rispetto quanto stabilito nel presente paragrafo, fermo restando al risarcimento dei danni, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 14.

Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

7.1 Personale dedicato al servizio

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

L'Appaltatore deve disporre di personale adeguato al servizio, in numero e professionalità, atto a garantire l'esecuzione delle attività previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico, per l'intera durata del contratto. Deve essere pertanto garantita la sostituzione degli operatori in caso di assenza per malattia, congedi, ferie, dimissioni, infortuni con personale dalle caratteristiche professionali, formative e di esperienza analoghe al personale sostituito.

In particolare, il personale dedicato all'espletamento delle attività previste dal presente contratto deve:

- essere qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, mantenere un comportamento decoroso e corretto nei confronti dell'utenza e degli operatori sanitari, osservando tutti i regolamenti vigenti in Azienda;
- essere munito di cartellino di riconoscimento;
- segnalare tempestivamente al proprio Referente responsabile operativo ogni eventuale guasto o rottura di beni, attrezzature o impianti attinenti all'attività svolta e messi eventualmente disposizione dall'ASST; Con riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 s.m.i., il personale impegnato nell'appalto dovrà essere provvisto di dispositivi di protezione individuali, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) da ora GDPR, il contraente è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati connessi ai contratti di cui alla presente procedura ai sensi dell'art. 4, punto 8 del GDPR ed è tenuto a tutti gli obblighi ed adempimenti in capo al responsabile del trattamento previsti dai commi da 2 a 10 dell'art. 28 del GDPR, come di seguito riportato:

Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a. tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vietи tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b. garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c. adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

d. rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e. tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

f. assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g. su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h. metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

a. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

b. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

c. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

d. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

e. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

f. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Si pattuisce, inoltre e in particolare:

- il Responsabile del trattamento, come sopra individuato, in caso di violazione dei dati personali (data breach) deve comunicare, tramite PEC (protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it), al Titolare del Trattamento di questa ASST tale violazione.

La comunicazione di cui sopra dovrà avvenire entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza, ciò per permettere a

questa Amministrazione di procedere alla notifica all'Autorità di Controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;

a. L'aggiudicatario dichiara di manlevare questa ASST per qualsiasi danno causato, nel trattamento dei dati relativi al presente contratto, a persone o beni.

b. L'aggiudicatario garantisce la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto;

c. L'aggiudicatario deve utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

d. L'aggiudicatario deve adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 9 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Si obbliga altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione che di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto e a rifondere all'Amministrazione stessa quanto da questa eventualmente pagato, a seguito di fatti ascrivibili a responsabilità del Contraente.

È esclusa ogni manleva da parte della Stazione Appaltante in ordine ai danni e alle spese a carico dell'Appaltatore in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

Danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattualmente previste e alle medesime riconducibili, s'intendono assunti dall'affidatario che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente la stazione appaltante, fatta salva l'applicazione di penali, ove previste, e l'eventuale risoluzione del contratto.

A tal fine e a copertura dei rischi del servizio, l'aggiudicatario dovrà presentare le seguenti apposite polizze assicurative, stipulate con Primarie Compagnie di Assicurazioni:

1. Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (RCT), Responsabilità Civile dei Prestatori d'Opera (RCO) a Contraenza dell'Aggiudicatario, con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 per RCT, € 3.000.000,00 col limite di € 1.500.000,00 per singola persona per RCO, con validità dalla data del contratto e impegnandosi a mantenerla attiva per tutta la durata dello stesso ed eventuali rinnovi e proroghe. Il massimale della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte della ditta aggiudicataria, che ne risponderà per il valore complessivo.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l'esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell'Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

Art. 10 Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Per le prestazioni rese in subappalto, l'Amministrazione provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.119, co.11, del Codice.

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'ASST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'ASST sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore trasmette all'Amministrazione il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

L'Amministrazione rilascerà l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Amministrazione procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente contratto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei subcontratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 7 dell'art. 119 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione stessa. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 11 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi – che saranno comunicati dall'Appaltatore ai competenti Uffici dell'Amministrazione con le modalità esplicative nella lettera di aggiudicazione - questi è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 12 Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

La garanzia dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto e dovrà essere rinnovata anno per anno fino alla completa definizione di eventuali controversie pendenti.

In caso di proroga del servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

È facoltà dell'Amministrazione di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per la mancata definizione di controversie pendenti, senza

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente, dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ASST Fatebenefratelli Sacco. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli statuti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia definitiva è data a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal Contraente nei documenti di gara. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 del Codice.

Art. 13 Recesso

L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123 del Codice, dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al citato art. 123.

Art. 14 Risoluzione per inadempimento

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore e qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dagli artt. 94 e 95 del Codice.

L'Amministrazione darà all'Appaltatore, a mezzo pec, comunicazione di preavviso di quindici giorni alla scadenza dei quali il contratto si intenderà risolto. Il Contraente avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

In tal caso l'ASST ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con pec, nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- b. nel caso di violazione di quanto prescritto agli articoli "Durata del contratto", "Condizioni e modalità di esecuzione del servizio", "Obblighi e adempimenti a carico del Contraente", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Subappalto", "Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito";
- c. mancata osservanza del Codice Comportamentale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco;
- d. mancata osservanza degli obblighi contenuti nel Patto di integrità;
- e. si richiama il secondo paragrafo dell'art. 3 del presente contratto.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. Potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del Codice. L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

È fatto salvo quanto previsto nel presente contratto per i casi in cui l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale pattuito. L'Amministrazione si riserva dunque, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare delle penali comminate superi il 10% del valore dello stesso. Anche al verificarsi di tale fattispecie, l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, nei casi di recesso previsti per legge, e più in generale in tutte le ipotesi contemplate all'art. 124 del Codice, l'Amministrazione ha facoltà, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà, se tecnicamente o economicamente possibile, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta se più favorevoli alla Stazione Appaltante. Laddove si dia evidenza che le condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta non siano tecnicamente o economicamente possibili, il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore interpellato in sede di gara.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 15 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

Fatti salvi i casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2, del Codice, è vietata la cessione anche parziale del contratto.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, co.12, del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se l'ASST Fatebenefratelli Sacco non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG inserire CIG dell'appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatoremedesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno nei limiti comunque dell'importo contrattuale, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 16 Penali e rilievi

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il contratto stesso.

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penalità di cui al Disciplinare di gara.

Tutti gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, dal R.U.P., su segnalazione del D.E.C..

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

La contestazione può avvenire anche direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto.

L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Amministrazione ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Amministrazione, nei modi sopra indicati, contesta all'Appaltatore le inadempienze riscontrate, assegnando un termine per porre rimedio a tali inconvenienti.

L'Appaltatore è impegnato a ripristinare il servizio nella sua regolarità entro i termini di volta in volta stabiliti. Trascorso inutilmente tale termine, senza che i fatti contestati siano stati affrontati e risolti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato speciale per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Per i casi in cui l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale pattuito, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto. Anche al verificarsi di tale fattispecie, l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.

Applicata la penale, resta salva per l'ASST la facoltà di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito. L'Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all'Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

Nel caso di applicazione delle penali, l'ASST provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti, ovvero in alternativa, a emettere apposita fattura.

Art. 17 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L'Amministrazione, nel corso del periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre, modificare le prestazioni e la numerosità del fabbisogno, oggetto del contratto, in relazione al mutamento delle proprie esigenze organizzative e funzionali (es. modifiche nell'assetto organizzativo dell'ASST, chiusura di reparti e/o riduzione di posti letto nei Presidi Ospedalieri), o in generale, per cause di forza maggiore, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120 del Codice. Tali variazioni saranno rese note mediante semplice comunicazione scritta.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, ai sensi del co. 9, dell'art. 120 del Codice, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

È facoltà della S.A. provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari prodotti, in deroga alle condizioni ed agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, in misura non superiore al 20% del valore complessivo del contratto, senza che da parte dell'Appaltatore possa essere avanzata pretesa di indennizzi di qualsiasi genere.

Al verificarsi delle condizioni di cui al co. 11, art. 120 del Codice, ovvero in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentita la proroga del contratto con l'appaltatore uscente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT; per servizi/forniture, indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata.

L'istanza dev'essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

La Stazione Appaltante, terminata l'istruttoria, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa, per l'acquisto di quanto necessario al completamento della servizio di noleggio oggetto dell'appalto.

In conformità a quanto disposto dall'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, inoltre qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 30% dell'importo del presente contratto (da sommarsi alla concorrenza del quinto d'obbligo già prevista), la stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto

La Stazione Appaltante nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il DEC nominato è.....

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la Stazione Appaltante, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Responsabile dell'appalto, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 19 Fatturazione e Pagamenti

L'affidatario emette fattura del corrispettivo una volta effettuata la regolare esecuzione delle prestazioni previo ricevimento dell'ordine elettronico (NSO).

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione della piattaforma denominata Notier della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e ss. mm. ii. ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica").

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco
Codice iPA	afs
<i>Codice Univoco Ufficio</i>	W14LJR
Nome dell'ufficio:	Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09319690963
Partita IVA	09319690963

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni obbligatorie. A decorrere dal 01.02.2020 è obbligatoria la trasmissione, attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) messo a disposizione dal MEF, di cui al D.M. del 07.12.2018, dei documenti informatici attestanti l'ordinazione. I fornitori hanno l'obbligatorietà dell'indicazione in fattura degli estremi degli ordinativi emessi, ai sensi dell'art.3 commi 3-4, a decorrere dal 01.02.2020 per i beni, e dal 01.01.2021 per i servizi, pena la non liquidabilità delle fatture.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 7 del D. Lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. del 9 novembre 2012 n. 192, le parti nell'ambito della propria libertà contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'Azienda entro 60 giorni, subordinati al parere favorevole del DEC e, in ogni caso, al giudizio di accettabilità.

Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura sulla piattaforma Area RGS del MEF.

La fatturazione avverrà mensilmente a seguito di ordini inviati tramite lo snodo entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento.

La liquidazione delle fatture resta subordinata al rispetto integrale da parte dell'affidatario del presente contratto, di tutti gli atti di gara, del capitolato Speciale; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Dal 1° marzo 2018 la verifica Equitalia opera per tutti i pagamenti superiori a 5.000 euro: il nuovo limite operativo è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2018, in luogo del precedente limite di 10.000 euro; la materia è disciplinata dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006 e dal relativo Decreto di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, nonché da diverse circolari esplicative del medesimo Ministero, fra le quali ricordiamo la n. 22 del 29 Luglio 2008, la n. 29 dell'8 settembre 2009 e la n. 27 del 23 settembre 2011.

Clausola Split payment:

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA diventa esigibile a partire dal 1°gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi attuate nei confronti degli Enti Pubblici.

Pertanto, tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati anche da questa Azienda dal 1° gennaio 2015 devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

L'Azienda in relazione alle già indicate operazioni assume il ruolo di sostituto d'imposta a fini IVA e dovrà provvedere al versamento della stessa, per le casistiche previste dalla normativa, direttamente all'Erario con le modalità ed i termini che saranno stabiliti da uno specifico Decreto Ministeriale e dalle modalità operative, nonché opportuni chiarimenti, che verranno forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ribadisce che il meccanismo del c.d. split payment previsto dall'art. 1 comma. 629 lett. b) della Legge di Stabilità 2015 e dall'art. 17-ter del DPR 633/72, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica il mese successivo al pagamento delle fatture.

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:
a. Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

relative ad edifici - nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;

b. Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera a) - nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. I7);

Per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti della scrivente Azienda si richiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/ 1972"

Con specifico riferimento ai SERVIZI DI PULIZIA, si precisa che tale attività, se svolta in ambito istituzionale, rientra nel regime dello SPLIT PAYMENT.

Pertanto, la fattura passiva sarà composta da imponibile + IVA con indicazione:

"IVA da versare a cura del committente/cessionario ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72" e sulla stessa dovrà essere indicato che trattasi di operazione con "scissione di pagamenti".

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le fatture dovranno essere emesse a seguito di emissione di ordinativi relativamente a materiali di consumo. Si rammenta che le contestazioni formalizzate impediscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture.

In caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art.1284, comma 1, del Codice civile.

Art. 20 Clausola di salvaguardia

Modificazioni organizzativo-strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale transitasse, durante il periodo di validità del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante risolvere il contratto (all'Appaltatore, in questo caso, sarà corrisposto il corrispettivo riferibile al periodo di effettiva erogazione della fornitura) ovvero dare continuità allo stesso.

Art. 21 Condizioni risolutive espresse

Oltre quanto già disposto nel presente Contratto, lo stesso è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni ivi previste;

b. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, co. 3 del DPR medesimo);

c. inadempimento di uno degli obblighi assunti per l'applicazione della clausola sociale;

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intenderà risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto per l'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 22 Definizione controversie e Foro competente

Ai sensi dell'art. 212 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Le parti concordano di eleggere quale Foro competente esclusivo e non concorrente il Foro di Milano.

Nelle more di risoluzione del contenzioso, la ditta fornitrice/appaltatrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario l'Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 co. 1 del Codice

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

ed è soggetto ad imposta di bollo, a carico dell'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, co. 10 del Codice e dal relativo Allegato I.4. La misura dell'imposta di bollo è determinata dalla Tabella A del menzionato Allegato I.4. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72. Per l'effetto, il calcolo della misura dell'imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente contratto deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta in fase di gara.

Sono comunque, a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che sono, per legge, a carico della Stazione Appaltante.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Art. 24 Elezione di domicilio e comunicazioni

Ai fini del contratto, le Parti eleggono i loro domicili legali, rispettivamente:

- **ASST Fatebenefratelli Sacco** Via G.B Grassi, 74 . 20157 - Milano CF e PI:09319690963

IBAN: IT04W0306901603100000046207 - protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

- Contraente.....PEC.....

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata ai sopra indicati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo pec.

Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel contratto o nel Capitolato speciale, le comunicazioni possano intervenire anche mediante posta elettronica.

Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra Parte per iscritto, mediante pec.

Art. 25 Clausola finale

Il presente Contratto, gli atti e i documenti in esso richiamati - ancorché non materialmente allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale come disciplinato all'art. 1 Norme regolatrici - costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

Allegato: Disciplinare di gara**ASST FATEBENEFRATELLI SACCO**

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 445/2000,
del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005) e norme collegate

L'APPALTATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 445/2000,
del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005) e norme collegate

Art. 27 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati – che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale – e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 1 Norme regolatrici	Art. 15 Divieto di cessione del contratto.
--------------------------	--

NOLEGGIO SETTENNALE DI N. 2 SISTEMI DI ECOENDOSCOPIA

	Cessione del credito
Art. 2 Oggetto	Art. 16 Penali e rilievi
Art. 3 Durata del contratto	Art. 17 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Art. 4 Importo contrattuale	Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto
Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura/servizio	Art. 19 Fatturazione e Pagamenti
Art. 6 Obblighi e adempimenti a carico del Contraente	Art. 20 Clausola di salvaguardia
Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	Art. 21 Condizioni risolutive espresse
Art. 8 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza	Art. 22 Definizione controversie e Foro competente
Art. 9 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva	Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione
Art. 10 Subappalto	Art. 24 Elezione di domicilio e comunicazioni
Art. 11 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	Art. 25 Clausola finale
Art. 12 Garanzia definitiva	Art. 26 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.
Art. 13 Recesso	
Art. 14 Risoluzione per inadempimento	

L'APPALTATORE – Il Legale Rappresentante

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 445/2000,
del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005) e norme collegate